

il legislatore supponeva che, non ostante la cessazione delle ostilità, che potesse per avventura sopravvenire, la guerra non dovesse ritenersi « finita » agli effetti della ordinanza in questione prima del 31 dicembre 1919. Vero si è che l'art. 1° dell'ordinanza del 5 gennaio 1917 non parla che della proroga per la restituzione dei capitali; ma è fuori di dubbio che essa debba estendersi anche agli interessi scaduti nell'intervallo, perchè le stesse ragioni che militano in favore della proroga dei pagamenti del capitale, militano in favore di una dilazione del versamento degli interessi.

E neanche può essere di ostacolo alla ricevibilità della domanda la circostanza, che essa fu interposta posteriormente all'epoca in cui, fra le potenze maggiori, le ostilità erano chiuse e la pace è intervenuta. E fuori di dubbio che le difficoltà economiche eccezionali, di cui l'industria degli alberghi ebbe a patire durante la guerra, perdurarono oltre la stagione estiva del 1919. Ove poi si consideri che la proroga degli interessi scaduti a fine giugno 1919 avrebbe potuto esser chiesta nel 1918 o al principio del 1919 (dunque prima della conclusione della pace), non si ravvede ragione alcuna per dichiarare irricevibile una domanda per il solo motivo che il debitore aspettò, per introdurla, che gli interessi da prorogarsi fossero scaduti.

Per quanto ha tratto alle altre condizioni di ammissione della proroga giova osservare:

Che l'impossibilità, nella quale il debitore si trova di adempiere i suoi impegni sia dovuta agli avvenimenti di guerra, è già stato constatato dal Tribunale federale nella sentenza precitata del 26 febbraio 1919 e non è, del resto, contestato. Il fatto, che Nacke non ebbe a pagare gli interessi scaduti nel 1918 entro i termini prorogati, non costituisce prova assoluta che esso sia definitivamente insolvente (art. 1° cif. 2 ordinanza 2 novembre 1915). Sta in fatto che il suo bilancio, a fine giugno 1918, era attivo per 7000 a 9000 fr., somma che può ritenersi ragguardevole data la poca importanza della sua azienda. D'altro canto,

a prescindere dagli interessi scaduti nel frattempo, non risulta dagli atti che la sua posizione siasi dal febbraio 1919 talmente peggiorata da renderlo definitivamente oberato. Giova inoltre rilevare che Nacke, malgrado le persistenti difficoltà dei tempi, ha potuto pagare, nell'intervallo, tutto il debito suo verso la Banca dello Stato per gli interessi scaduti a giugno 1918 e gran parte di quelli dovuti a Guglielmo Graf.

3°

Gli interessi scaduti il 30 giugno 1919 a favore di Guglielmo Graf e della Banca dello Stato possono senz'alcun dubbio essere prorogati al 30 giugno 1921 (art. 5 dell'ordinanza 5 novembre 1915). Invece gli interessi di 580 fr. 75 a favore della Banca Svizzera-Americana non possono essere prorogati al di là del 31 dicembre 1920, poichè l'interesse scaduto il 30 giugno 1918 è tuttora insoluto.

Gli interessi sugli interessi prorogati saranno da pagarsi al 5% in conformità dell'art. 10 al. 1 e 2 ordinanza 2 novembre 1915.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:

Il ricorso è ammesso e la domanda di proroga del 15 gennaio 1920 accolta nel senso ecc.

6. Sentenza 8 maggio 1920 nella causa Siebenmann.

L'azione di constatazione dell'inesistenza del debito prevista dall'art. 83 al. 2 LEF sospende il decorso del termine per chiedere la dichiarazione del fallimento, non quello dell'art. 88 al. 2 LEF per chiedere il pignoramento. Onde prevenire la perenzione della domanda di dichiarazione del fallimento il creditore non è tenuto a domandare l'allestimento dell'inventario secondo gli art. 83 e 162 LEF.

A. — Il 3 novembre 1916 Marta Siebenmann promuoveva esecuzione in via di pignoramento o di concorso contro

Gottlieb e Lina Siebenmann, Hôtel-Pension Siebenmann in Orselina, con due precetti esecutivi separati, il primo diretto contro Gottlieb Siebenmann per un credito di 4500 fr., il secondo contro Lina Siebenmann per 27,500 fr. (precetti esecutivi Nⁱ 19,457 e 19,458). L'opposizione interposta essendo stata rimossa provvisoriamente con sentenza del 23 febbraio 1917, i debitori promossero il 20 marzo 1917 l'azione di constatazione dell'inesistenza del debito a stregua dell'art. 83 al. 2 LEF. Il 21 ottobre 1919 l'azione veniva ritirata e la causa cancellata dal ruolo con decreto del 24 ottobre 1919: in seguito di che, nel febbraio 1920 (la data esatta non risulta dagli atti), la creditrice chiedeva la prosecuzione delle esecuzioni Nⁱ 19,457 e 19,458.

B. — L'ufficio di Locarno, pur ritenendo che i due debitori fossero soggetti alla procedura di fallimento, vi si rifiutò pretendendo che le esecuzioni fossero perenti.

In questo modo di vedere convenne anche l'Autorità cantonale di Vigilanza colla querelata decisione sulla base dei motivi seguenti: Per il disposto dell'art. 86 al. 2 LEF il diritto di chiedere il pignoramento si estingue decorso un anno dalla notifica del precetto. Questo termine non è sospeso dalla procedura di rigetto dell'opposizione, la quale era del resto già definita colla sentenza del 23 febbraio 1917. La domanda di proseguimento in data del febbraio 1920 era quindi tardiva. Per mantenere in vita i due precetti esecutivi, la creditrice avrebbe dovuto chiedere la formazione dell'inventario a sensi degli art. 83 al. 1° e 162 LEF.

C. — Da questa decisione, intimata il 23 aprile 1920, la creditrice ricorre al Tribunale federale nei modi e nei termini di legge.

Considerando in diritto:

1° — Una prosecuzione delle esecuzioni Nⁱ 19,457 e 19,458 sarebbe infatti tardiva nè potrebbe più essere chiesta se le dette esecuzioni dovessero essere proseguite in

via di pignoramento. Il termine perentorio di un anno previsto dall'art. 88 al. 2 non viene nè sospeso nè interrotto dall'azione che tende alla dichiarazione di inesistenza del debito secondo l'art. 83 al. 2 LEF.

Ottenuto il rigetto provvisorio, il creditore può, malgrado la pendenza dell'azione precitata, chiedere il pignoramento provvisorio (art. 83 al. 1 LEF): se non lo fa, il termine di cui all'art. 88 al. 2 continua a decorrere. Nel caso in esame, la domanda di prosecuzione fu interposta lungo tempo dopo che il termine di un anno era trascorso dal giorno della notifica dei precetti in questione (3 novembre 1916 a febbraio 1920) e anche da quello in cui fu pronunciato il rigetto provvisorio (23 febbraio 1917: v. art. 88 al. 2 LEF).

2° — Diversa è la situazione se le esecuzioni devono essere proseguite per via di fallimento. A mente dell'art. 166 LEF, il diritto di chiedere il fallimento si estingue bensì col decorso di un anno meno venti giorni (cfr. art. 159 e 166 LEF: termine per chiedere il fallimento dalla notifica della comminatoria), ma il secondo alinea dell'art. 166 soggiunge, che ove sia stata fatta opposizione, « non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui l'azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione ». Questo disposto è, secondo le ragioni che lo dettarono, da comprendersi in modo generico, vale a dire da applicarsi tanto all'azione di constatazione del credito concessa al creditore cui fosse stato negato il rigetto dell'opposizione, quanto a quella di dichiarazione d'inesistenza del debito spettante al debitore a mente dell'art. 83 al. 2 LEF, poichè ambedue sono provvedimenti provocati dal debitore in seguito all'opposizione da esso interposta e tendono a far constatare giudizialmente l'esistenza od inesistenza del credito per cui si domanda il fallimento. Una soluzione diversa condurrebbe alla conseguenza intollerabile che il creditore potrebbe essere escluso dal diritto di proseguire l'esecuzione in base al precetto che l'ha introdotta — il che significherebbe in

realità l'annullamento dell'esecuzione — ove la causa di disconoscimento del debito durasse oltre il termine previsto dall'art. 166 LEF.

D'altro canto, non risulta dalla legge che onde prevenire la perenzione della domanda di comminatoria di fallimento il creditore debba instare per la formazione dell'inventario previsto dagli art. 83 e 162 LEF. Questa misura è posta dalla legge nella facoltà del giudice del fallimento che può, malgrado l'istanza del creditore, tralasciarla, ove non la reputi opportuna: essa non è dunque provvedimento essenziale di esecuzione la cui inosservanza potrebbe essere di nocumento al creditore.

Se si tratta di esecuzione in via di fallimento, la domanda di prosecuzione del febbraio 1920 non può ritenersi tardiva. Infatti, dedotto il lasso di tempo durante il quale l'azione di disconoscimento restò pendente (20 marzo 1917 a 27 ottobre 1919), cioè oltre due anni e mezzo, non erano trascorsi più di 8 mesi e mezzo dalla notifica dei precetti esecutivi all'insinuazione della domanda di prosecuzione.

L'incarto non fornisce elementi sufficienti per decidere quale delle due forme di esecuzione sia applicabile in concreto. Il ricorso non può quindi essere ammesso che nel senso dei motivi.

La camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.

B. SANIERUNG V. EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN

ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER

7. Beschluss vom 18. Mai 1920

i. S. Société du Chemin de fer funiculaire Interlaken-Harder.

BRB vom 25. April 1919. Abweisung eines Gesuches um Einleitung des Verfahrens nach der GGV und Verweisung der Unternehmung auf den Weg des Nachlassverfahrens, wenn die Sanierung sich nicht mit den in Art. 16 GGV genannten Eingriffen in die Gläubigerrechte, sondern nur mit «weitergehenden Eingriffen» nach Art. 17 GGV erreichen lässt.

A. — Die Société du Chemin de fer funiculaire Interlaken-Harder mit Sitz in Interlaken wurde am 31. August 1905 gegründet. Ihr Zweck ist der Bau und Betrieb einer Drahtseilbahn von Interlaken auf den Harder und eines Hotels ersten Ranges auf dem Harderkulm. Das Aktienkapital beläuft sich auf 700,000 Fr., eingeteilt in 1400 Aktien à 500 Fr. Das in der Folge ausgegebene 4½ % Obligationenanleihen beträgt 700,000 Franken, zerfallend in 1400 Titel à 500 Fr.; es ist sichergestellt durch ein Pfandrecht I. Ranges auf der Bahnanlage (Art. 9 VZEG) im Betrage von 700,000 Fr. und ein Pfandrecht I. Ranges bis zum Betrage von 100,000 Fr. auf dem Restaurant Harderkulm mit dazu gehörenden Liegenschaften und auf der Wasserleitung nach Habkern. Nach den Anleihsbedingungen sollten vom